

CORTE APPELLO DI GENOVA PRIMA PRESIDENZA	
11 NOV. 2009	
PROT. N°	10814/23/09



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio I Affari Generali

Prot. n. 416/1/1054/WGM/AA/I

Roma,

10 NOV 2009

(Rif. nota prot. n. 5285 del 29/10/2008)

Alla Corte di Appello di

GENOVA

OGGETTO: Convalescenza post ricovero - trattamento economico. Risposta a quesito.

Con la nota in riferimento è stato chiesto di sapere quali riflessi abbia avuto l'entrata in vigore del nuovo regime economico delle assenze per malattia previsto dall'art. 71, co. 1 del d. l. n. 112/08, convertito con l. n. 133/08, sulla disciplina contrattuale dell'istituto in questione, in particolare per quello che concerne i periodi di assenza dovuti a convalescenza post ricovero.

Al riguardo si rappresenta che, mentre per le assenze dovute a **convalescenza post ricovero ospedaliero** la citata normativa nulla ha innovato in merito al trattamento economico, che andrà, quindi, corrisposto interamente (senza alcuna decurtazione) per l'intero periodo, in merito alla **convalescenza post day-hospital** il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo a specifico quesito sul punto posto da questa Direzione Generale, ha chiarito che il suddetto periodo di assenza è sottoposto alla medesima disciplina della malattia ordinaria e, pertanto, andranno effettuate le corrispondenti trattenute economiche.

Per quel che riguarda documentazione da produrre a giustificazione delle suddette assenze, questa Direzione Generale ha sempre ritenuto che il periodo di convalescenza successivo ad un ricovero potesse essere certificato anche dal medico di base del dipendente, il quale è senza dubbio competente a valutare la necessità di ulteriore riposo per la persona che ha subito il ricovero stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia



CORTE D'APPELLO DI GENOVA

PRESIDENZA

Prot. 10212/23/09
Risposta a nota del

Genova, 12/11/2009

Oggetto: Convalescenza post ricovero – trattamento economico. Risposta a quesito.

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni	GENOVA
Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza	GENOVA
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto	LORO SEDI
Al Sig. Magistrato di Sorveglianza	MASSA
Al Sig. Dirigente della Corte d'Appello	SEDE
Al Sig. Dirigente Unep	GENOVA

Trasmetto, per opportuna conoscenza, l'unita copia del quesito relativo all'oggetto nonchè la risposta fornita in merito dal Ministero della Giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE VICARIO

(G. Bonetto)



TRIBUNALE DI SANREMO

Via Anselmi, 3 - 18038 SANREMO - Tel. 0184/587215 - Fax 0184/507916

e-mail *tribunale.sanremo@giustizia.it*

SEGRETERIA PRESIDENZA

Prot. 1907 /08

Sanremo, 29/11/2008

OGGETTO : trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero - applicazione dell'art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 - Quesito

A S.E. Il Presidente della Corte d'Appello

GENOVA

Si chiede di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo "il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore".

Ad avviso dello scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le "assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero", con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.


Pertanto, ad avviso dello scrivente, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri dovrebbe competere anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

Si chiede inoltre, in caso di parere conforme, come regolarsi in ordine alle modalità di certificazione della convalescenza, cioè se l'indennità di amministrazione debba essere corrisposta solo per i giorni certificati dalla struttura ospedaliera all'atto delle dimissioni, oppure anche per gli ulteriori giorni certificati, genericamente come "convalescenza", dal medico di base.

A parere dello scrivente, non essendo la normativa derogatoria di principi generali suscettibile di interpretazione ulteriormente estensiva e derogatoria, assenze certificate dal medico di base dovrebbero essere assoggettate al trattamento economico previsto per la malattia "ordinaria".

Si ritiene infatti che la convalescenza riceva un trattamento economico equiparato al ricovero solo in quanto considerata come ideale prosecuzione, ma presso la propria abitazione, della degenza stessa e che, quindi, la necessità di tale prolungamento possa solo essere certificata, ai fini del più favorevole trattamento economico, dalla stessa struttura ospedaliera che ha eseguito l'intervento chirurgico e che effettua le visite di controllo su decorso post-operatorio, diagnosticando eventuali ulteriori terapie o riposo.

Con ossequi



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(dr. Valerio Tenggi)